

TI_GERICHTE 36.2013.21 vom 26. Juli 2013

TI Tribunale d'appello, 2013-07-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2013.21

FR: TI_GERICHTE 36.2013.21 du 26 juillet 2013

IT: TI_GERICHTE 36.2013.21 del 26 luglio 2013

Regeste

Restituzione del sussidio per il pagamento del premio dell'assicurazione obbligatoria di beneficiari di prestazioni complementari (non è stata segnalata una donazione effettuata pochi mesi prima). Reiezione della domanda di condono in assenza di buona fede

Erwägungen

E. 1

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.

E. 2

LCAMal, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 (simile all'art. 59 cpv. 2 LCAMal in vigore precedentemente), prevede che per la restituzione o il condono dell'obbligo di restituzione è applicabile per analogia la legge sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), del 6 ottobre 2000. Secondo l'art. 25 LPGA, applicabile in forza dell'art. 49 cpv. 2 LCAMal (e, in precedenza, dell'art. 59 cpv. 2 vLCAMal), le prestazioni indebitamente rimosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (cpv. 1; cfr. art.

E. 4

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione è passata in giudicato.

E. 5

Sul condono è pronunciata una decisione.” In ambito di condono, relativamente alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza dell'irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze concrete, l'interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo prova dell'attenzione da lui esigibile, riconoscere l'errore di diritto commesso. La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di diritto (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2; SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI 1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla base di un

criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle attitudini particolari della parte, determinare il grado dell'attenzione richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di annunciare o di informare, cfr. art. 31 LPGA) siano imputabili a comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (sentenza 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p. 49 entrambe con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo. Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere se la stessa è stata determinata da sua negligenza. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 OPGA la grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo la LPC. 8. Gli insorgenti sostengono di essere in buona fede, rilevando che per donazione intendevano l'atto di ricevere qualcosa, e dunque di beneficiarne, e non di spossessarsi di un bene. Per cui non può essere rimproverata loro una violazione dell'obbligo di informare. Dalle tavole processuali emerge che il 16 dicembre 2007 RI 1 ha compilato il formulario di richiesta di una prestazione complementare alla rendita AVS/AI (doc. 1). Alla domanda "avete ceduto o venduto dopo il 1964, sostanza o parte della stessa a terze persone, o avete rinunciato a partecipazioni, a comunioni ereditarie o a prestazioni periodiche" (sottolineatura del redattore), l'interessato non ha risposto. Sulla base delle indicazioni fornite e della tassazione fiscale allegata, la Cassa di compensazione ha così calcolato, per il 2008, un fabbisogno di fr. 53'038 da cui ha dedotto redditi per fr. 51'998 per un risultato di fr. 1'040, che, dopo aver sottratto il sussidio cantonale all'assicurazione malattie di fr. 8'400, non dava diritto alla prestazione complementare ma solo all'aiuto statale per il pagamento del premio dell'assicurazione malattie (doc. 2). In seguito all'avvio di una procedura di revisione, RI 1 il 21 marzo 2012 ha compilato un nuovo formulario dove ha invece correttamente indicato di aver donato parte della sostanza ed ha allegato l'atto notarile da cui si evince che il _____ 2007 l'interessato aveva ceduto a titolo gratuito a sua figlia il foglio PPP no 2, quota di comproprietà di cinquecento millesimi, del fondo base part. no. _____ del Comune di _____ con diritto esclusivo sull'appartamento no 2 (allegato al doc. 4). Il valore commerciale della particella _____ è stato determinato tramite una perizia del 18 giugno 2012 dell'Ufficio cantonale di stima in fr. 150'000 (doc. 8). Sulla base dei dati corretti, come visto (cfr. consid. 6), i ricorrenti non hanno diritto alle prestazioni (doc. VIII). In concreto RI 1, nel formulario sottoscritto il 16 dicembre 2007 (doc. 1), non ha risposto alla domanda relativa alla questione di sapere se aveva ceduto sostanza o parte di essa a terzi, facendo in questo modo ritenere all'amministrazione che ciò non fosse il caso, malgrado la donazione, ossia la cessione di parte della sostanza alla figlia, tramite atto notarile, fosse avvenuta il _____ 2007, ossia pochi mesi prima della compilazione del formulario. La domanda figurante nel questionario è chiara e non è soggetta a interpretazione. Contrariamente a quanto sembrano sostenere i ricorrenti, non vi può essere alcuna ambiguità circa i termini utilizzati ("avete ceduto [...] sostanza o parte della stessa a terze persone, [...]") e non vi è alcun motivo per ritenere l'interpretazione da loro fornita,

ossia una comprensione errata dell'atto della donazione. In queste circostanze, accertato che l'omissione nel segnalare la donazione avvenuta pochi mesi prima ha avuto un'influenza diretta sul calcolo della prestazione (cfr. doc. da V a VIII), e che dunque gli interessati hanno commesso, perlomeno, una negligenza grave, la buona fede non può essere riconosciuta. Alla luce di quanto sopra esposto, senza che sia necessario esaminare il requisito della grave difficoltà, la domanda di condono deve essere respinta e non può trovare accoglimento neppure la richiesta di un condono parziale. Va ancora infine evidenziato che l'amministrazione, con la risposta di causa, ha rammentato ai ricorrenti la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo chiesto in restituzione. 9. In sede di ricorso gli insorgenti affermano che " se vi servono ulteriori spiegazioni saremo lieti di darvele volentieri di persona " (doc. I). Questo TCA rileva che gli atti prodotti dalle parti ed acquisiti pendente causa sono sufficienti per statuire nel merito della vertenza in esame, per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori prove. Circa l'audizione, va rammentato che essa può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza federale, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2], nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata). In concreto, non essendo stata presentata una " domanda espressa di procedere ad un'udienza pubblica " (gli assicurati si sono detti lieti, se necessario, di fornire ulteriori spiegazioni di persona [doc. I]), questo TCA rinuncia all'audizione dei ricorrenti poiché superflua ai fini dell'esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la generica richiesta di " vegliare alla parità delle armi [...] e all'applicazione dell'art. 6 CEDU " non è stata giudicata sufficiente per far sorgere l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico). Inoltre va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Alla luce di tutto quanto sopra esposto il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.